



# COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

*Provincia di Rieti*

**COPIA**

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 29-07-2021

**OGGETTO: RIDUZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021 PER UTENZE NON DOMESTICHE COLPITE DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA "COVID-19" DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021- N. 73, ART. 6 COMMA 1.**

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventinove** del mese di luglio, alle ore **19:30**, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco pro-tempore, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

N.	NOME	CARICA	PRESENZA
1.	TADDEI LUIGI	SINDACO	PRESENTE
2.	PIRRI SANDRO	CONSIGLIERE	PRESENTE
3.	IACHETTINI STEFANIA	CONSIGLIERE	PRESENTE
4.	BOCCACCI MASSIMO	CONSIGLIERE	PRESENTE
5.	TARQUINI GIULIANO	CONSIGLIERE	ASSENTE
6.	LUCARELLI MAURO	CONSIGLIERE	PRESENTE
7.	PACITTI GIANLUCA	CONSIGLIERE	PRESENTE
8.	RICOTTI ALESSIA	CONSIGLIERE	PRESENTE
9.	SAULLI MAURO	CONSIGLIERE	ASSENTE
10.	CONTI REGINA	CONSIGLIERE	PRESENTE

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Manuela De Alfieri.

Il Sig. TADDEI Luigi, nella sua qualità di SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno.

**COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO**  
**Provincia di Rieti**

*Cron. 309*

*Pubblicato dal 26-08-2021*

*Al 10-09-2021 per giorni 15*

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

*F.to Vallocchia Luciana*

## VISTO

- il D.L. n. 34 del 19/5/2020 art. 106 comma 3bis, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 17/7/2020 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021;
- il Decreto Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, G.U. n. 13 del 18/1/2021 con il quale è stata ulteriormente rinviata al 31 marzo 2021 la data di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023;
- il D. L. n. 41 del 22-3-2021 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 2021, n. 70, che, nell'art. 30, c. 4, ha differito al 30 aprile 2021 la data di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023;
- il D.L. n. 56 del 30-04-2021 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" (GU Serie Generale n.103 del 30-04-2021), che, nell'art. 3, c. 2 ha differito al 31 maggio 2021 la data di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023;
- il D.L. n. 73/2021 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali." (Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 2021, n. 123.) che nell'art.52, c. 2, lettera b), che, ha differito al 31 luglio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, autorizzando fino a tale data l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n.267 del 2000;

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. n.158/1999 le quali stabiliscono che la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti; e da una quota variabile, rapportata alla quantità media di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura;

DATO ATTO che l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 ha portato ad una grave situazione di disagio economico e sociale per le attività e le famiglie avviata nel 2020 e che tutt'ora si protrae e la cui durata non è prevedibile;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;

EVIDENZIATO che:

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e del 14 gennaio 2021 dividono l'Italia in 4 zone - bianca, gialla, arancione e rossa - secondo i livelli di rischio di diffusione del contagio sui singoli territori regionali;
- il Decreto Natale ha imposto misure restrittive dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 a tutte le regioni;
- il D.L. 5 gennaio 2021 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ha previsto specifiche misure valide su tutto il territorio nazionale indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio (zona rossa, arancione, gialla) per il periodo dal 7 al 15 gennaio 2021;

TENUTO CONTO, pertanto, dell'eccezionale contesto di emergenza sanitaria, sociale, produttiva che ormai da mesi investe il nostro paese, per il quale ogni soggetto istituzionale con funzioni di governo del territorio deve assumere decisioni coerenti volti a mitigare gli effetti di crisi del tessuto territoriale e quindi del dovere di adottare, nei limiti delle competenze comunali e compatibilmente con le proprie disponibilità, misure che possano in qualche modo alleviare le difficoltà che le attività economiche e le fasce di utenza domestica svantaggiate investite dal prolungato lockdown sanitario hanno patito e continuano a patire inevitabilmente e considerevolmente;

CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione comunale adottare misure di tutela (nella forma di agevolazione tariffaria) volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello

nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19; consapevoli che, in ragione delle evidenze attuali, delle norme di carattere nazionale che continuano a raffigurare uno scenario i cui tempi non sono attualmente prevedibili a corto raggio, le misure che l'Amministrazione Comunale può adottare possono contribuire a ridurre il rischio di lacerazioni nel tessuto sociale ed economico della propria comunità;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio n. 12 del 30.06.2021 ad oggetto "Approvazione Modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tari;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio n. 13 del 30.06.2021 ad oggetto "Approvazione Piano Economico Finanziario 2021";

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio n. 14 del 30.06.2021 ad oggetto "Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2021.";

VISTA la Deliberazione di Consiglio n. 7 del 30.04.2021 ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2023 e Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023";

RICHIAMATA la facoltà consentita ai Comuni dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare "riduzioni atipiche" della tariffa;

RITENUTO opportuno approvare agevolazioni relativamente alla TARI anno 2021 per le Utenze non domestiche che, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 versino in condizioni di difficoltà sociale ed economica, e che, per effetto dei provvedimenti governativi o locali, hanno dovuto chiudere la propria attività totalmente o parzialmente o comunque ne hanno ridotto lo svolgimento della normale attività;

RICHIAMATO il D.L n. 73 del 25/05/2021 (Decreto Sostegni-bis) recante: "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" ed in particolare l'art. 6, il quale testualmente recita:

"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 – Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77".

PRECISATO che l'importo attribuito al Comune di Castel Sant'Angelo ammonta ad € 5.558,32, somma da utilizzare per l'applicazione della riduzione alle utenze non domestiche (UND) al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

**RICHIAMATI:**

✓ il comma 683, dell'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), in base al quale "...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";

✓ l'art. 30 comma 5 del DL 22 marzo 2021 n. 41 (GU Serie Generale n.70 del 22-03-2021) testualmente recita "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile", termine ulteriormente prorogato al 31 luglio 2021;

✓ l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

✓ l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

- "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);

- "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);

- "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

✓ la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri

per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;

ATTESO che le agevolazioni che si intendono applicare avranno efficacia solo per l'anno 2021;

RITENUTO stabilire che:

- le somme di cui all'art. 6, comma 1 del D.L. n. 73/2021 verranno utilizzate per riconoscere agevolazioni TARI (parte variabile e parte fissa) in favore delle utenze non domestiche (UND), interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

ATTESO che le agevolazioni sono di carattere assolutamente straordinario e pertanto vengono regolamentate con la presente delibera di Consiglio Comunale non ravvisando la necessità di una modifica permanente del regolamento comunale sull'applicazione della TARI;

**RICHIAMATI:**

- l' art. 1 c. 652 L. n. 147/2013, il quale sancisce quale principio fondamentale della TARI quello di "chi inquina paga";

- il DPR 27 aprile 1999, n. 158 recante "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

RITENUTO opportuno riconoscere le agevolazioni Tari a favore delle utenze non domestiche (UND) aventi sede operativa nel Comune di Castel Sant'Angelo in considerazione delle chiusure / sospensioni / restrizioni / ridimensionamento a seguito dell'emergenza Covid 19 ancora in essere nell'anno 2021;

RITENUTO opportuno escludere dalle agevolazioni le attività economiche di seguito dettagliate che hanno continuato a garantire beni e servizi essenziali anche in periodo pandemico: case di cura e riposo, edicole, farmacie, tabaccai, supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, ortofrutta;

RITENUTO di stabilire i seguenti criteri per il riconoscimento delle agevolazioni TARI (parte variabile e parte fissa) a tutte le utenze non domestiche per l'anno 2021, fatta eccezione delle utenze sopra descritte, distribuendo l'importo in maniera equa e proporzionale rispetto alle categorie, per un percentuale di riduzione pari al 48% dell'importo totale ordinario, come riportato nel dettaglio allegato;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201, conv. con mod. in Legge 214/2011, a decorrere

dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del

Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06/12/2011 n. 201, conv. con mod. in Legge 214/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

VISTI:

- il parere di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

- T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Settore;

- al Revisore Unico per il rilascio del parere, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012.

VISTO l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L.

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,

### **DELIBERA**

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le agevolazioni per le tariffe TARI per le utenze non domestiche descritte in premessa da applicare nell'anno 2021, come da allegato.

- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;

- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in

conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate

dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.  
Inoltre, e con apposita votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano.

## **D E L I B E R A**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.

---

## **PARERI OBBLIGATORI**

*espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U.O.EE.LL.,  
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.*

PROPOSTA DELIBERATIVA ad oggetto: RIDUZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021 PER UTENZE NON DOMESTICHE COLPITE DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA "COVID-19" DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021- N. 73, ART. 6 COMMA 1..

---

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Verificata la regolarità e la correttezza amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Castel Sant' Angelo Lì 23-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Sig. Luigi TADDEI

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Verificata la regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Castel Sant' Angelo Lì 23-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Sig. Luigi TADDEI

---

---

---

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO  
F.to Sig. Luigi TADDEI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Manuela De Alfieri

---

---

*ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE*

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 26-08-2021

Castel Sant' Angelo Lì 26-08-2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
F.to Luciana Vallocchia

---

---

E' copia conforme all'originale in carta libera per gli usi consentiti dalla legge

Castel Sant' Angelo Lì 29-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Manuela De Alfieri

---

---

*ESECUTIVITA'*

Immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del T.U. n. 267/00

Castel Sant' Angelo Lì 29-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Manuela De Alfieri

---

---